

TRIBUNALE DI PESCARA – MAGISTRATURA DEL LAVORO

Ricorso ex art. 414 cpc.

Con istanza ex art. 151 cpc.

Esente ex artt. 10 e 11 L. 533/73

per la Signora **Sofia CORE**, CF: CROSF066C54G438Z, residente in Penne ed elettivamente domiciliata in Pescara presso e nello studio dell'Avv. Laura Paci C.F. PCALRA64L52H501A (fax 085/7992489 - pec: avvlaurapaci@puntopec.it) alla Via Bologna n. 9 che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al presente atto, rilasciata su foglio separato la cui copia informatica autenticata con firma digitale viene trasmessa in via telematica ai sensi dell'art. 83 cpc.,

CONTRO

– Ministero Istruzione e Università e della ricerca, in persona del Ministro p.t. (c.f. 80185250588), V.le Trastevere n. 76/A, Roma CF. 80185250588, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila;

controinteressati

i signori Giuseppina DI GENOVA, Piera MERGIOTTI, Maria Luisa PETRICCONE, Silvana DI PASQUALE, Mariarosaria DI LULLO, Anna FRAINO, Cecilia MAIANI, Maria Cristina SANTAVICCA, Viviana SCIVETTA, Vera CARNEVALI, Mariagrazia GIANNOTTI, Stefania D'ALESSANDRO, Daniela CASTELLITTI, Federica CONTE, Daniela DOLFI, Moreno DE SANCTIS, Francesca MENONNA, Vittoria FORTE, Sabrina PASSALACQUA, Jennifer IACCHINI, Valentina CATALANO, Jessica



LATTANZIO, Angela PESOLO, Melissa SALVATORELLI, Valentina Eleonora FERRI, Daniela MEOGROSSI, Roberta SPOGNARDI, Isabella PAOLINI, Sandra TALONE, Maria Antonietta DE NARDIS, Maria DI GAETANO, Ilaria Rosa RUSSO, Irene DISCENZA, Elisa MONACO e tutti i docenti che sarebbero pregiudicati in graduatoria per l'effetto dell'accoglimento del presente ricorso, espone quanto segue in:

FATTO

1. L'istante, abilitata nel 2000 all'insegnamento nella scuola primaria ed inserita nel 2002 nelle graduatorie GAE presso l'Ufficio scolastico Provinciale di Pescara, nella scuola Primaria, ha conseguito il titolo per il sostegno il 29 giugno 2015 ed il successivo 30 giugno, è stata inserita "in coda" nella graduatoria per il sostegno (minorati psicofisici, della vista e dell'udito) nella scuola primaria;
2. l'odierna esponente è madre di due figli minori ed usufruisce della L. 104/92 per la cura del fratello convivente;
3. in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 107/15, il 12 agosto 2015 ha presentato domanda di assunzione, chiedendo che venisse data priorità ai posti sul sostegno ed è stata immessa in ruolo con sede di destinazione Lodi e con assunzione dal 14 settembre 2015, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2015;
4. ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale n. 241 e 244 dell'8 aprile 2016, nonché della L. 107/15, la ricorrente ha presentato domanda per la mobilità per i docenti assunti per l'anno 2015/16 nelle fasi B e C da graduatoria GAE, per l'Ambito Territoriale della Provincia di PESCARA AMBITO 10;



5. in tale domanda ha richiesto in sequenza gli ambiti, 10, 9 e 5 (“sostegno minorati psicofisici”) della Provincia di Pescara, ove hanno sede l'Istituto Comprensivo “Paratore” di Penne e l'Istituto Comprensivo “Mario Giardini” di Penne, comune di residenza della ricorrente, oltre alle Province di Teramo e Chieti per la Regione Abruzzo;
6. in data 29 luglio 2016 l'Amministrazione scolastica ha pubblicato gli esiti delle operazioni di mobilità, a seguito dei quali la Signora Core è stata trasferita a Quarto d'Altino, nell'ambito 17 della Regione Veneto, corrispondente alla Provincia di Venezia – Mestre, inclusa al posto 64 tra le scelte operate dall'esponente;
7. in data 1° e 5 agosto la ricorrente ha presentato due reclami avverso il suddetto provvedimento di mobilità;
8. stante la manifesta illegittimità dell'attribuzione della sede, è stato esperito il tentativo di conciliazione contrattuale, in occasione del quale l'amministrazione ha proposto senza possibilità di una qualsiasi trattativa, la sede di Rieti che era stata indicata al n. 30 delle preferenze espresse dall'esponente che, pertanto, ha rifiutato, anche in considerazione della definitività di una tale assegnazione, nonché della lontananza dalla propria residenza, con disagio anche di natura patrimoniale per la ricorrente e per il suo nucleo familiare;
9. in data 12 settembre 2016, su domanda della stessa docente, vi è stata l'assegnazione provvisoria a Loreto Aprutino;
10. in seguito alla pubblicazione dell'elenco delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017 pubblicato sul sito dell'Ambito Territoriale Provinciale di VENEZIA 0017 dell'Ufficio Scolastico Regionale di VENETO, in data 29 luglio



2016 l'istante ha appreso che ben **34** docenti con punteggio minore ed appartenenti alla stessa fase C del piano di assunzioni di cui alla citata L. 107/15 hanno invece ottenuto l'Ambito della Provincia di Pescara. I docenti sono i seguenti: la Signora Giuseppina DI GENOVA, nata il 13/09/1975 nella stessa situazione di immissione in ruolo e fase di mobilità (o successiva), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito ABRUZZO AMBITO 0003 con punti 46 cioè un punteggio inferiore alla Signora Core, ma senza avvalersi di alcuna precedenza; la Signora Piera MERGIOTTI, nata il 07/03/1973 nella stessa situazione di immissione in ruolo e fase di mobilità (o successiva), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito ABRUZZO AMBITO 0010 con punti 46 cioè un punteggio inferiore e senza avvalersi di alcuna precedenza; la Signora Maria Luisa PETRICCONE nata il 24/11/1965, nella stessa situazione di immissione in ruolo e fase di mobilità (o successiva), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito ABRUZZO AMBITO 0003 con punti 45 cioè un punteggio inferiore e senza avvalersi di alcuna precedenza; la Signora Silvana DI PASQUALE, nata il 07/08/1960 nella stessa situazione di immissione in ruolo e fase di mobilità (o successiva), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito ABRUZZO AMBITO 0010 con punti 45 cioè un punteggio inferiore e senza avvalersi di alcuna precedenza; la Signora Mariarosaria DI LULLO, nata il 09/11/1979 nella stessa situazione di immissione in ruolo e fase di mobilità (o successiva), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito ABRUZZO AMBITO 0007 con punti 44 cioè un punteggio inferiore e senza avvalersi di alcuna precedenza; la Signora Anna FRAINO, nata il 01/08/1966 nella stessa situazione di immissione in ruolo e fase di mobilità (o successiva), ha otte-



nuto il trasferimento verso l'Ambito ABRUZZO AMBITO 0003 con punti 43 cioè un punteggio inferiore e senza avvalersi di alcuna precedenza; la Signora Cecilia MAIANI, nata il 24/07/1982 nella stessa situazione di immissione in ruolo e fase di mobilità (o successiva), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito ABRUZZO AMBITO 0010 con punti 42 cioè un punteggio inferiore e senza avvalersi di alcuna precedenza; la Signora Maria Cristina SANTAVICCA, nata il 16/02/1973 nella stessa situazione di immissione in ruolo e fase di mobilità (o successiva), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito ABRUZZO AMBITO 0010 con punti 42 cioè un punteggio inferiore e senza avvalersi di alcuna precedenza; la Signora Viviana SCIVETTA, nata il 25/07/1980 nella stessa situazione di immissione in ruolo e fase di mobilità (o successiva), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito ABRUZZO AMBITO 0007 con punti 41 cioè un punteggio inferiore e senza avvalersi di alcuna precedenza; la Signora Vera CARNEVALLI, nata il 21/09/1965 nella stessa situazione di immissione in ruolo e fase di mobilità (o successiva), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito ABRUZZO AMBITO 0005 con punti 41 cioè un punteggio inferiore e senza avvalersi di alcuna precedenza; la Signora Mariagrazia GIANNOTTI, nata il 09/02/1980 nella stessa situazione di immissione in ruolo e fase di mobilità (o successiva), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito ABRUZZO AMBITO 0006 con punti 40 cioè un punteggio inferiore e senza avvalersi di alcuna precedenza; la Signora Stefania D'ALESSANDRO, nata il 16/01/1971 nella stessa situazione di immissione in ruolo e fase di mobilità (o successiva), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito ABRUZZO AMBITO 0006 con punti 39 cioè un punteggio inferiore e senza av-



valersi di alcuna precedenza; la Signora Daniela CASTELLITTI, nata il 10/10/1979 nella stessa situazione di immissione in ruolo e fase di mobilità (o successiva), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito ABRUZZO AMBITO 0006 con punti 37 e senza avvalersi di alcuna precedenza; la Signora Federica CONTE, nata il 24/06/1981 nella stessa situazione di immissione in ruolo e fase di mobilità (o successiva), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito ABRUZZO AMBITO 0010 con punti 37 cioè un punteggio inferiore e senza avvalersi di alcuna precedenza; la Signora Daniela DOLFI, nata il 04/07/1977 nella stessa situazione di immissione in ruolo e fase di mobilità (o successiva), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito ABRUZZO AMBITO 0006 con punti 34 cioè un punteggio inferiore e senza avvalersi di alcuna precedenza; il Signor Moreno DE SANCTIS, nato il 21/10/1978 nella stessa situazione di immissione in ruolo e fase di mobilità (o successiva), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito ABRUZZO AMBITO 0010 con punti 34 cioè un punteggio inferiore e senza avvalersi di alcuna precedenza; La Signora Francesca MENONNA, nata il 24/06/1988 nella stessa situazione di immissione in ruolo e fase di mobilità (o successiva), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito ABRUZZO AMBITO 0005 con punti 30 cioè un punteggio inferiore e senza avvalersi di alcuna precedenza; la Signora Vittoria FORTE, nata il 27/05/1985 nella stessa situazione di immissione in ruolo e fase di mobilità del/della sottoscritta (o successiva) (cui sono stati assegnati punti complessivi 48), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito ABRUZZO AMBITO 0006 con punti 29 cioè un punteggio inferiore e senza avvalersi di alcuna precedenza; la Signora Sabrina PASSALACQUA, nata



il 16/04/1985 nella stessa situazione di immissione in ruolo e fase di mobilità (o successiva), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito ABRUZZO AMBITO 0006 con punti 29 cioè un punteggio inferiore e senza avvalersi di alcuna precedenza; la Signora Jennifer IACCHINI, nata il 22/03/1985 nella stessa situazione di immissione in ruolo e fase di mobilità (o successiva), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito ABRUZZO AMBITO 0006 con punti 28 cioè un punteggio inferiore e senza avvalersi di alcuna precedenza; la Signora Valentina CATALANO, nata il 14/05/1985 nella stessa situazione di immissione in ruolo e fase di mobilità (o successiva), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito ABRUZZO AMBITO 0006 con punti 28 cioè un punteggio inferiore e senza avvalersi di alcuna precedenza; la Signora Jessica LATTANZIO, nata il 15/11/1981 nella stessa situazione di immissione in ruolo e fase di mobilità (o successiva), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito ABRUZZO AMBITO 0006 con punti 28 cioè un punteggio inferiore e senza avvalersi di alcuna precedenza; la Signora Angela PESOLO, nata il 03/12/1984 nella stessa situazione di immissione in ruolo e fase di mobilità (o successiva), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito ABRUZZO AMBITO 0006 con punti 25 cioè un punteggio inferiore e senza avvalersi di alcuna precedenza; la Signora Melissa SALVATORELLI, nata il 28/05/1975 nella stessa situazione di immissione in ruolo e fase di mobilità (o successiva), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito ABRUZZO AMBITO 0010 con punti 25 cioè un punteggio inferiore e senza avvalersi di alcuna precedenza; la Signora Valentina Eleonora FERRI, nata il 16/01/1985 nella stessa situazione di immissione in ruolo e fase di mobilità (o successiva), ha ottenuto il trasferimento verso



l'Ambito ABRUZZO AMBITO 0006 con punti 18 cioè un punteggio inferiore e senza avvalersi di alcuna precedenza; la Signora Daniela MEOGROSSI, nata il 01/06/1982 nella stessa situazione di immissione in ruolo e fase di mobilità (o successiva), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito ABRUZZO AMBITO 0003 con punti 18 cioè un punteggio inferiore e senza avvalersi di alcuna precedenza; la Signora Roberta SPOGNARDI, nata il 22/06/1986 nella stessa situazione di immissione in ruolo e fase di mobilità (o successiva), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito ABRUZZO AMBITO 0006 con punti 16 cioè un punteggio inferiore e senza avvalersi di alcuna precedenza; la Signora Isabella PAOLINI, nata il 19/05/1988 nella stessa situazione di immissione in ruolo e fase di mobilità (o successiva), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito ABRUZZO AMBITO 0007 con punti 15 cioè un punteggio inferiore e senza avvalersi di alcuna precedenza; La Signora Sandra TALONE, nata il 20/03/1969 nella stessa situazione di immissione in ruolo e fase di mobilità (o successiva), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito ABRUZZO AMBITO 0007 con punti 13 cioè un punteggio inferiore e senza avvalersi di alcuna precedenza; la Signora Maria Antonietta NARDIS, nata il 14/06/1971 nella stessa situazione di immissione in ruolo e fase di mobilità (o successiva), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito ABRUZZO AMBITO 0010 con punti 11 cioè un punteggio inferiore e senza avvalersi di alcuna precedenza; la Signora Maria DI GAETANO, nata il 28/02/1981 nella stessa situazione di immissione in ruolo e fase di mobilità (o successiva), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito ABRUZZO AMBITO 0006 con punti 9 cioè un punteggio inferiore e senza avvalersi di alcuna precedenza; la Signora Ila-



ria Rosa RUSSO, nata il 13/05/1982 nella stessa situazione di immissione in ruolo e fase di mobilità (o successiva), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito ABRUZZO AMBITO 0004 con punti 8 cioè un punteggio inferiore e senza avvalersi di alcuna precedenza; la Signora Irene DISCENZA, nata il 10/07/1979 nella stessa situazione di immissione in ruolo e fase di mobilità (o successiva), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito ABRUZZO AMBITO 0006 con punti 6 cioè un punteggio inferiore e senza avvalersi di alcuna precedenza; la Signora Elisa MONACO, nata il 23/06/1983 nella stessa situazione di immissione in ruolo e fase di mobilità (o successiva), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito ABRUZZO AMBITO 0006 con punti 3 cioè un punteggio inferiore e senza avvalersi di alcuna precedenza.

11. Si fa presente che i controinteressati sono stati individuati tenendo conto delle graduatorie pubblicate dal MIUR che, però, come sopra esposto, contengono errori ed incongruenze; pertanto, al fine di una maggiore chiarezza e trasparenza, si rende necessario portare a conoscenza di tutti gli eventuali interessati, il presente ricorso.

Tale *modus operandi* adottato dal MIUR risulta illegittimo per i seguenti motivi

IN DIRITTO

VIOLAZIONE ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 241 DEL 1990 E SS. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. VIOLAZIONE

ART. 97 COSTITUZIONE.

I. La disciplina della mobilità è riservata dal legislatore alla contrattazione collettiva (cfr. art. 2, comma 2 D.lgs. n. 165.2001) ed è attualmente dettata, per



quanto riguarda il comparto scuola, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 29 novembre 2007 (art. 4 commi 2 e 10), a sua volta integrata dal Collettivo Nazionale Integrativo siglato in data 8 aprile 2016, con cui sono stati previsti i criteri generali per la mobilità del personale docente, educativo ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la mobilità per l'a.s. 2016/2017.

In tale materia, l'unico aspetto che esula dalla contrattazione collettiva è quello relativo ai termini e alle modalità di presentazione della domanda che, in considerazione della rilevanza su ambito nazionale dei procedimenti di mobilità del comparto scuola, è affidato dal legislatore ad apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, con cui sono annualmente stabiliti il termine per la presentazione delle domande, i documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse e gli adempimenti propri del provveditore agli studi (v. art. 462, comma 6, del d.lvo n. 297/94). L'art. 1, comma 6, del richiamato CCNI, in attuazione di tale norma, ha quindi stabilito che "le connesse modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente contratto sono definite con apposita ordinanza ministeriale, da emanarsi a norma dell'art. 462 del d.lvo n. 297/94".

II. In base al Piano straordinario di assunzione del 17 luglio 2015 previsto dalla L. 107/15 cd. Buona scuola ed al CCNI sulla mobilità, secondo la fase di appartenenza, sarebbe stata disposta una relativa modalità di assegnazione del posto. L'odierna ricorrente, come già rilevato, è stata docente a tempo determinato per 9 anni e nell'a.s. 2015/16 è rientrata nel cd. Piano assunzionale di



cui alla precitata fase B. Essendo, però, intervenuta l'individuazione della docente in corso d'anno ed in costanza di rapporto di lavoro, la medesima ha potuto differire la presa di servizio sul tempo indeterminato al 1°07.2016 e pertanto ha dovuto presentare domanda di mobilità individuando secondo un ordine di preferenza 100 ambiti del territorio nazionale.

L'art. 2 comma 3 del suddetto CCNI espressamente prevede: *“I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale.”* Ed ancora si legge: *“1. Gli assunti nell'a.s. 2015/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”.*

E' evidente, però, che nel caso della ricorrente, le predette disposizioni non siano state osservate dal momento che la medesima ha presentato regolare domanda, ma l'Ambito Abruzzo provincia di Pescara prescelto come primo è stato assegnato a docenti con punteggio inferiore alla docente.

Oltre a ciò, le disposizioni annuali sulla mobilità per l'a.s. 2016/2017, O.M. n.



241 dell'8 aprile 2016, all'art. 9, 10° co., prescrivono gli adempimenti e le sequenze operative della procedura: *“Nella fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province: è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province, all'interno delle quali l'ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali”*.

Nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto nell'anno 2016 il giorno 8 del mese di aprile, in Roma, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale, all' ALLEGATO 1 – ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO -EFFETTUAZIONE DELLA FASE C, AMBITI NAZIONALI, viene specificato che: *“Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali, l'ordine delle operazioni dei movimenti, sarà il seguente: -a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto III)-1)-2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto; -b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art.*



13 del presente contratto: genitori di disabile; -b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari; -c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto; -d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto; -e. trasferimenti dei docenti che non

usufruiscono di alcuna precedenza-Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ORDINE IN CUI VENGONO ESAMINATE LE RICHIESTE È DATO DAL PIÙ ALTO PUNTEGGIO. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina".

In base alle summenzionate norme, pertanto, il punteggio più alto per ciascuna preferenza determina l'assegnazione della sede definitiva. Ciò non risulta essere avvenuto per la ricorrente, in quanto decine di docenti, con meno punti, si sono



visti assegnare sedi di servizio che la stessa aveva indicato come preferenza territoriale nell'apposito modulo – domanda.

III. Dall'esame della documentazione prodotta, infatti, si evince chiaramente che sono stati assegnati posti negli ambiti indicati nella sezione “preferenze territoriali”, a docenti concorrenti nello stesso ambito scolastico (primaria), per la stessa tipologia di posto (sostegno) e per la stessa fase (assegnazione ambito nazionale fase C) con punteggio minore della ricorrente e senza alcun tipo di precedenza, con conseguente violazione del principio generale ed inderogabile, di scorrimento della graduatoria.

Il punteggio ottenuto dalla ricorrente (48), in virtù del quale è stata inserita nel piano di mobilità dei docenti, sarebbe stato sufficiente a garantire alla medesima una sede di servizio più vicina alla sede di residenza del suo nucleo familiare (PENNE) ed inserita fra le sue preferenze, essendo collocata negli elenchi delle assegnazioni relative alla fase C, con un punteggio più alto rispetto ad altre docenti.

L'Amministrazione non ha fornito alcuna motivazione in merito all'errata attribuzione dell'assegnazione nonostante la sottoscritta avesse inoltrato nei termini tutta la documentazione necessaria seguendo le istruzioni prescritte dall'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016.

Alla luce dei fatti esposti, è evidente che la Signora Core, al momento della pubblicazione della mobilità, inserita nell'elenco con un punteggio 48 e con la preferenza dovuta alla titolarità della L. 104/92 per l'assistenza al fratello disabile,



si è vista scavalcata da colleghe con punteggi inferiori e che non godevano di alcun titolo di preferenza.

Ma v'è di più, la ricorrente, assunta in fase B, è stata trasferita ad una sede della Regione Veneto indicata nella domanda addirittura al n. 64 dell'ordine di preferenza, pur avendo diritto in forza del punteggio, nonché dei titoli di preferenza, ad un trasferimento in ambiti territoriali per i quali aveva espresso preferenza prioritaria e nei quali invece sono stati trasferiti concorrenti con punteggio inferiore, che tra l'altro non possiedono nessuno dei criteri di precedenza stabiliti dall'art. 13 ccni citato.

E' evidente, dunque, l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione scolastica che ha assegnato le sedi vacanti e disponibili comprese nell'ambito territoriale Abruzzo 010, 09,05 a docenti con punteggio inferiore, in violazione delle regole alla base della formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali, in attuazione del principio di buon andamento e imparzialità della P.A. sancito dall'art. 97 Cost ed in violazione del principio meritocratico di scorrimento della graduatoria.

IV. Inoltre, nella procedura di mobilità in contestazione non vi è alcuna indicazione della sequenza operativa utilizzata, (il c.d. “algoritmo”, allo stato risulta ancora un buco nero) e posta a fondamento delle anomale determinazioni assunte, che la stessa Amministrazione scolastica non riesce a spiegarsi!!! Non vi è alcuna motivazione di come sia stata assegnata all'esponente soltanto una sede residuale tra quelle indicate ovvero della mancata assegnazione di Ambiti della Regione Abruzzo; l'impossibilità di risalire alle motivazioni che hanno condotto



la P.A. ad adottare i provvedimenti censurati è circostanza che, da sola, prova l'illegittimità della condotta amministrativa.

La motivazione di ogni provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3 della l. sul procedimento amministrativo, n. 241 del 1990 e successive modifiche, il presupposto oltre che il fondamento del legittimo esercizio del potere amministrativo e contestualmente presidio di legalità formale e sostanziale incontrovertibile, non negoziabile. Per di più, considerato che nei procedimenti di mobilità del personale della scuola, non sussistono ambiti di discrezionalità degli atti amministrativi), va pertanto dichiarata l'illegittimità/erroneità/nullità/annullabilità delle operazioni di trasferimento effettuate dalla convenuta Amministrazione per la classe di concorso SCUOLA PRIMARIA – posto di sostegno – mobilità nazionale, EEEE.

Le operazioni di trasferimento effettuate dal Ministero convenuto ed i criteri a tal uopo adottati sono quindi PROCEDIMENTALMENTE VIZIATI e, conseguentemente dovrà essere disposto il rinnovo di tali operazioni se non altro nei confronti della ricorrente al fine di tenere conto dell'esatto punteggio della stessa.

A ciò si aggiunga che l'algoritmo applicato ha dato luogo a diversi errori nell'attribuzione degli ambiti non tenendo sempre conto del punteggio dei singoli docenti e, comunque, rivelandosi del tutto inattendibile visto che in varie regioni, all'esito delle operazioni di mobilità, sono residue delle cattedre non assegnate.



È quindi ormai notorio che l'algoritmo usato dal Ministero per le operazioni di mobilità non abbia funzionato correttamente ed abbia creato pertanto degli errori che si sono ripercossi sulle vite dei docenti e sulle loro famiglie.

V. Si rileva come la docente sia stata trasferita a centinaia di chilometri dalla propria residenza, senza tener conto dei principi normativi dettati in materia. Eppure, in tema di mobilità obbligatoria, l'art. 4 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), prevede che il dipendente non possa essere trasferito ad oltre 50 Km dalla sede di assegnazione; nel caso che ci occupa, detto principio è stato ampiamente violato minando l'esistenza stessa della lavoratrice e modificandone la professionalità ed il legame con il territorio che, per una docente di scuola primaria, è imprescindibile. Sulla scorta di quanto disposto dal testo del 2014, oggi vigente, esistono tre livelli di mobilità obbligatoria con distanze chilometriche che vanno da massimo 50 per il primo, 50/100 per il secondo ed oltre 100 per il terzo; si è in presenza di un fenomeno migratorio e non di un semplice trasferimento, in quanto si sta chiedendo alla lavoratrice di trasferire il centro della propria attività lavorativa, per almeno tre anni, a centinaia di chilometri dai propri affetti, dal proprio vissuto, dalla propria vita, minandone l'intera esistenza e, conseguentemente, la produttività ovvero chiedendole un trasferimento coatto dell'intero nucleo familiare, impossibile da attuare.



Sulla base delle esposte considerazioni, la Signora Sofia Core, come sopra rappresentata e difesa

RICORRE

al Tribunale di Pescara – Giudice Unico del Lavoro, affinché fissi l'udienza di discussione, di cui all'art. 420 c.p.c., ed ivi accolga le seguenti

CONCLUSIONI

voglia il Giudice adito:

IN VIA ISTRUTTORIA :

- se del caso, disporre una CTU che sulla base degli atti, (bollettini del MIUR) A.T. intimati, degli atti di causa e delle eventuale documentazione da acquisire presso il Miur e presso gli uffici competenti, nonché sulla base dei titoli di preferenza e dei punteggi dell'esponente, accerti e determini se le procedure di selezione ed assegnazione della sede nell'ambito della mobilità interprovinciale, fase C, scuola primaria, posto di sostegno, sono legittimi e se è stata assegnata o meno una sede conforme alle norme di legge, ai titoli, preferenze e punteggi ed a quanto esposto in narrativa;
- svolgere ogni accertamento o verifica necessari ai fini di risalire e determinare la sede di assegnazione definitiva dovuta effettivamente alla parte ricorrente nel rispetto della preferenza, del punteggio e di quanto altro alla stessa spettante secondo quanto indicato nel presente atto;
- ove ritenuto rilevante anche in seguito all'avverso contegno processuale, si chiede che il Tribunale disponga un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.



(ovvero, ove occorra, richiesta di informazioni alla p.a. ex art. 213 c.p.c.) ad opera del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di:

- a. l'elenco di nominativi di concorrenti alla mobilità a.s. 2016/2017, e relative domande di mobilità, assegnati negli Ambiti territoriali richiesti dalla ricorrente, partecipanti alla stessa fase cui ha partecipato la ricorrente, stesso grado scolastico, con punteggio pari o inferiore a quello della ricorrente, cui non sono state riconosciute cause di precedenza, con indicazione dell'Ambito territoriale assegnato e l'ordine di preferenze indicato;
- b. dei documenti relativi al fascicolo di parte della ricorrente, nonché di tutte le determinazioni in ordine alla assegnazione della ricorrente alla sede assegnata;
- c. nonché di ogni tipo di documentazione che possa essere utile per la tutela dei diritti della ricorrente, incluso di produrre in giudizio il c.d. "algoritmo", che dovrebbe essere stato programmato secondo le prescrizioni normative ovvero il principio logico-matematico utilizzato.

- Con riserva di articolare ogni ulteriore richiesta istruttoria che dovesse rendersi necessaria a seguito della costituzione in giudizio di controparte.

NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE

- accertare e dichiarare l'illegittimità ed erroneità dei criteri adottati e delle operazioni di mobilità territoriale scuola primaria – fase nazionale – unitamente alla schiera di atti presupposti, conseguenti e connessi, anche posteriori e contestualmente disporre il rifacimento di tali operazioni, disapplicandone gli effetti, se non altro nei confronti della ricorrente, al fine di valorizzare l'esatto



punteggio convalidato dall'Amministrazione e la conseguente assegnazione di sede definitiva nella regione di residenza, Abruzzo;

– ordinare, pertanto al M.I.U.R. in persona del Ministro pro tempore, di annullare:

1. il Bollettino dei trasferimenti della scuola primaria, fase C (art. 6 C.C.N.I. 2016/17), del 29 luglio 2016, conclusivo della procedura di mobilità nazionale, L. n. 107/2015_di assegnazione e trasferimento del personale docente di ruolo, nella parte in cui non ricomprende il nominativo della ricorrente tra i docenti assegnati alla Regione Abruzzo, sebbene la stessa abbia espresso nella domanda di mobilità come prima preferenza gli ambiti regionali dell'Abruzzo;

2. i provvedimenti comunicati via mail, conclusivi della procedura di mobilità nazionale straordinaria di cui all'O.M. 241 dell'8 aprile 2016, nella parte in cui non consentono alla ricorrente di permanere nella prima Regione prescelta nella domanda di mobilità (Ambito Regione Abruzzo) ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale;

– accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita nella relativa graduatoria nella posizione che valorizzi il punteggio complessivo vantato (48), onde essere legittimamente assegnata alla sede spettante, nella regione di residenza, Abruzzo, a partire dal primo degli Ambiti indicati nella domanda di mobilità, attualmente occupata da docenti con minor punteggio, sedi indicate nel modulo domanda mobilità interprovinciale – SCUOLA PRIMARIA – posto di sostegno;



– accertare e dichiarare che non è stato rispettato il principio dello scorrimento della graduatoria e rettificare il provvedimento con la modifica della sede di destinazione, ovvero l'assegnazione all'Ambito 0010 della Regione ABRUZZO o comunque nel rispetto dell'ordine di preferenze espresso nella domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/17, nonché nel rispetto del diritto del punteggio regolarmente acquisito.

– In ogni caso, ove ritenuto opportuno, anche preliminarmente ed in considerazione del rilevante numero dei docenti in questione, autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. a tutti i potenziali controinteressati (derogando alle formalità previste dall'art. 150 cpc.) nel modo meno oneroso e più tempestivo, mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo/ Ambito Territoriale della Provincia di Pescara.

Con vittoria di diritti, spese ed onorari del giudizio da liquidarsi al procuratore antistatario.

Si producono in copia:

1. domanda di mobilità docente;
2. valutazione Lodi;
3. elenco mobilità nazionale primaria senza fasi;
4. bollettino nazionale trasferimenti primaria fase C;
5. stralcio elenco mobilità Abruzzo FASE C;
6. lettera di notifica MIUR – sede Venezia Mestre;
- 6 bis. mail 24 agosto Miur;



7. reclamo del 1° agosto 2016;
8. reclamo del 5 agosto 2016;
9. assegnazione Veneto;
10. richiesta di tentativo di conciliazione;
11. proposta dell'Amministrazione resistente;
12. risposta del 31 agosto 2016;
13. O.M. Mobilità;
14. CCNL Mobilità 2016/17;
15. domanda GAE.

Il presente giudizio ha valore indeterminato, per cui il contributo unificato ascende ad € 259,00.

Pescara, 28 marzo 2017

Avv. Laura Paci

Istanza ex art. 151 cpc

Il ricorso ha per oggetto l'errata attribuzione di punteggio nella graduatoria per la mobilità, come esposto nel corpo dell'atto;

- l'attribuzione di una posizione diversa nella graduatoria potrebbe comportare uno spostamento degli iscritti nella stessa e soprattutto di coloro che, a seguito della corretta attribuzione del punteggio alla ricorrente, potrebbero essere da questa scavalcati in graduatoria;

— considerato che la notifica per pubblici proclami di cui all'art. 150 cpc. prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale solo un sunto del ricorso e che



l'efficacia di tale forma di notifica è stata più volte messa in dubbio e che tale forma sarebbe molto onerosa per la Signora Core;

– considerato che la giurisprudenza amministrativa ha più volte riconosciuto la possibilità di effettuare una notifica alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, tramite la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (TAR LAZIO 176/09; 177/09; 179/09; Tribunale Genova sez. lav. 3578/11; Trib. Civitavecchia sez lav. 28.01.15);

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudice adito, valutata la possibilità di autorizzare la notifica con le sopraindicate modalità, ai sensi dell'art. 151 cpc., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami

VOGLIA AUTORIZZARE

la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza:

- quanto ai controinteressati evocati in giudizio ed a tutti coloro che si dovessero ravvisare quali controinteressati, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR ordinando alla stessa amministrazione convenuta di provvedere all'inserimento del ricorso e del decreto nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero e dell'Ufficio Scolastico regionale dell'Abruzzo;
- quanto all'amministrazione convenuta, mediante consegna di una copia all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila.

Pescara, 28 marzo 2017



Avv. Laura Paci

